

21/63/SR17/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI RECANTE
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROROGA DI TERMINI E DEROGHE ALLA
NORMATIVA DEL SETTORE VITIVINICOLO A SEGUITO DELLE MISURE
URGENTI ADOTTATE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 17) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa condizionata all'accoglimento delle seguenti modifiche che si riportano anche direttamente nel testo allegato:

- **All'articolo 1 si chiede di sostituire la data del 30 giugno 2021 con la data del 15 luglio 2021;**
- **All'articolo 4 comma 1 si chiede:**
- **di eliminare il riferimento agli articoli 1 2 e mantenere solo il riferimento all'articolo 3.**
- **di eliminare la frase "o che l'obiettivo generale è stato raggiunto,"**

All'articolo 4 comma 2 si chiede:

- **di premettere al testo attuale la frase "Al di fuori dei casi di cui al comma 1,"**

Roma, 20 maggio 2021

Articolo 1

(Deroghe alla misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti)

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 è aggiunto il seguente comma:

“Limitatamente alla campagna 2021/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019 è fissato al 30 giugno 2021. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 15 febbraio 2022

Versione proposta

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 è aggiunto il seguente comma:

“Limitatamente alla campagna 2021/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto 3 aprile 2019 è fissato al 15 luglio 2021 ~~30 giugno 2021~~. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 15 febbraio 2022

Articolo 4

(Norme generali)

1. Per le misure di cui agli articoli 1,2 e 3 del presente decreto, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento 2021/374 se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 ma l'obiettivo generale del progetto è comunque stato raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.

2. Se i controlli dimostrano che l'intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.

Versione proposta

1. Per le misure di cui ~~agli articoli 1,2 e 3~~ all'articolo 3 del presente decreto, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento 2021/374 se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire tutte le azioni contenute in un progetto approvato a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, ~~e che l'obiettivo generale è stato raggiunto,~~ viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate.

2. ~~Al di fuori dei casi di cui al comma 1,~~ se i controlli dimostrano che l'intero progetto non è stato completamente realizzato ma che l'obiettivo generale è stato comunque raggiunto, viene corrisposto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate.